



22/06/2016-301488 P
Roma
POSTA ELETTR. CA

Avvocatura Generale dello Stato

Circolare n. 33/2016

Ai Sig.ri Avvocati Distrettuali
Loro Sedi

Alle Organizzazioni Sindacali
Loro Sedi

Oggetto: Orario di servizio e di lavoro. Criteri generali art. 7, 2° co., D.P.R. n. 333/1995.

In attuazione della direttiva dell'Avvocato Generale emanata con decreto n. 12892 del 2 novembre 2015 ed in conformità dell'art. 19 del C.C.N.L. del Comparto Ministeri, del successivo accordo 12 gennaio 1996 e della sopravvenuta normativa di cui al D.Lgs. n. 66/2003, si ritiene di formulare i seguenti criteri generali cui le SS.LL. vorranno adeguarsi nell'adozione dell'orario di servizio, fermo il rispetto della disciplina normativa e contrattuale in materia.

Art. 1 **Orario di servizio**

Attesa l'ordinaria necessità di garantire continuativamente l'assolvimento degli adempimenti urgenti connessi al rispetto dei termini processuali con carattere di perentorietà, l'orario di servizio si articola su sei giorni lavorativi, di norma dalle ore 7.30 alle ore 20.00, con esclusione del pomeriggio del sesto giorno (sabato) nel quale l'orario di servizio termina alle ore 14.00.

In casi di particolare necessità il personale, da individuarsi di volta in volta secondo le concrete esigenze, può essere tenuto a prestazioni lavorative anche durante i giorni festivi e nelle ore notturne.

Art. 2 **Orario di apertura al pubblico**

L'apertura al pubblico degli sportelli istituiti presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato dovrà essere assicurata, tenuto conto della realtà locale e del relativo flusso di utenza, in ciascuno dei giorni della settimana (escluso il sabato) nelle ore antimeridiane e di norma almeno un giorno nelle ore pomeridiane.

Gli orari nei quali è consentito l'accesso del pubblico agli sportelli degli Uffici sono da individuarsi in sede locale.

Art. 3 **Orario di lavoro**

Onde assicurare la funzionalità dell'orario di servizio e di apertura al pubblico si ritiene necessario utilizzare in forma combinata l'orario settimanale su cinque o sei giorni, l'orario



Avvocatura Generale dello Stato

flessibile e, nei limiti di quanto necessario, turnazioni.

Art. 4 Orario ordinario

In ragione della peculiarità dei servizi istituzionali, che impone la disponibilità del personale nell'intero arco della mattinata in connessione con l'esigenza di assolvere ad incombenzi processuali anche esterni di particolare urgenza, si ritiene necessario confermare, di norma, l'orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al sabato.

Art. 5 Orario su cinque giorni

E' ammessa l'articolazione dell'orario di lavoro su cinque giornate lavorative settimanali con recupero del sesto giorno non lavorato di sabato o lunedì ovvero in altro giorno della settimana per verificate esigenze di servizio, mediante la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane.

Le prestazioni di completamento dell'orario settimanale, da definirsi in sede locale, potranno avere durata e collocazione diversificate, fino al completamento dell'orario d'obbligo settimanale.

L'opzione per l'orario articolato su cinque giorni ha durata annuale.

Al fine di garantire continuativamente l'assolvimento dei compiti istituzionali dovrà essere assicurata in ogni giorno della settimana la presenza di almeno un terzo del personale in servizio presso ciascuna Sede e, per l'Avvocatura Generale presso ciascun Ufficio della stessa, ad eccezione della giornata del sabato in cui sarà comunque assicurato un presidio nella misura minima indispensabile ai fini del funzionamento dell'Istituto.

Il giorno di riposo prefissato potrà essere revocato per indifferibili esigenze istituzionali; in tal caso il giorno di riposo non goduto potrà essere recuperato in altra data, oppure remunerato come straordinario nei limiti del contingente assegnato, ovvero potrà, a richiesta, essere portato a scomputo di eventuali ritardi e permessi. In particolare, al fine di garantire il presidio nella giornata del sabato, dovranno essere assicurati adeguati turni di presenza.

Art. 6 Permessi e ritardi

Come previsto dall'art. 20 del C.C.N.L. 16/5/1995 possono essere concessi ai dipendenti che ne facciano richiesta permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero. Tali permessi non possono superare le trentasei ore annue.

I permessi usufruiti a tale titolo potranno essere recuperati, unitamente agli eventuali ritardi sull'orario di entrata entro il mese successivo, di norma e salva diversa determinazione in sede locale, secondo le modalità sotto elencate:

a. recupero della carenza, del ritardo o permesso giornaliero (interamente o per frazione) fino



Avvocatura Generale dello Stato

- al raggiungimento dell'orario d'obbligo giornaliero in coda alla prestazione ordinaria e comunque non oltre le ore 19.00 attraverso obbligatoria compensazione con il servizio eventualmente prestato a qualsiasi titolo oltre il termine dell'orario di lavoro giornaliero;
- b. con prestazioni lavorative effettuate di norma non oltre le ore 19.00;
- c. con scomputo proporzionale dell'eventuale servizio prestato oltre l'orario durante il mese cui si riferiscono nel caso in cui risultino recuperati i debiti orari relativi al mese precedente.

La proporzionale decurtazione stipendiale di cui all'art. 20, 3° co., del C.C.N.L. 16.5.1995 avrà luogo sui debiti orari risultanti alla scadenza del mese successivo a quello di riferimento al netto dello scomputo di cui al precedente punto c).

Art. 7 Lavoro straordinario

Fermo restando il principio che il lavoro straordinario non deve essere usato come strumento ordinario di programmazione del lavoro, potrà essere autorizzata l'effettuazione di prestazioni straordinarie - nel limite del monte ore annualmente assegnato - in presenza di effettive esigenze di servizio.

Art. 8 Flessibilità

E' ammessa l'adozione dell'orario giornaliero flessibile con flessibilità in entrata.

La definizione della fascia temporale di flessibilità in entrata dovrà essere operata in sede locale.

I dipendenti che si trovino nelle particolari situazioni enunciate nell'art. 3, 2° co., del C.C.N.L. riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro" sottoscritto in data 12 gennaio 1996, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza.

Art. 9 Turnazioni

A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.

Sono ordinariamente articolati su turni i seguenti servizi dell'Avvocatura Generale: Segreterie particolari, centralino telefonico, portineria e servizio autisti.

I criteri per lo svolgimento di tale tipologia oraria sono i seguenti:

- a) L'orario dello svolgimento delle attività su turni è così stabilito:
- per gli addetti alle Segreterie Particolari (Segreteria dell'Avvocato Generale e del Segretario Generale) e per gli addetti al centralino: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (orario antimeridiano) e dalle ore 13.30 alle ore 19.30 (orario pomeridiano);
 - per gli autisti e gli addetti alla portineria, la copertura dell'intero orario di servizio verrà



Avvocatura Generale dello Stato

assicurata in turni, a giorni alterni, della durata di dodici ore e trenta minuti (di cui dodici di servizio e trenta minuti di pausa da effettuarsi in via ordinaria, dopo 6 ore di lavoro o comunque nell'ambito dell'arco temporale lavorativo) ad eccezione del sabato, giornata in cui il servizio ha termine alle ore 14.00.

- b) Al personale che presta attività su turni è consentita l'estensione dell'orario per effettuare prestazioni lavorative eccedenti l'orario di lavoro giornaliero, straordinario, eccedenza, recupero ritardi, permessi o completamento orario per settimana corta.
- c) Condizione per l'effettuazione di turni, ai sensi dell'art. 1, co. 2, accordo del 12/1/1996, è l'avvicendamento su tale articolazione oraria di più persone nell'ambito dell'Ufficio/Servizio e che tramite la medesima articolazione venga garantita in tutti i giorni della settimana - escluso il sabato - la copertura massima dell'orario di servizio.

Eventuali ulteriori turnazioni potranno essere disposte in sede locale con provvedimento motivato dal Segretario Generale o dall'Avvocato Distrettuale, sentite le Organizzazioni Sindacali, per particolari esigenze di servizio. Il provvedimento individuerà l'eventuale articolazione oraria su turni per un numero limitato di unità interessate all'avvicendamento e per periodi strettamente limitati alle necessità.

Art. 10

Pausa

Qualora la prestazione di lavoro giornaliera si protragga oltre l'orario ordinario, il dipendente deve beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.

La pausa, da collocarsi di norma dalle 13.30 alle ore 15.00, va definita in sede locale secondo i criteri di cui all'art. 7 del C.C.N.L. riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro" sottoscritto in data 12 gennaio 1996.

Art. 11

Recuperi e riposi compensativi

Ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro" sottoscritto in data 12 gennaio 1996, per verificate esigenze di servizio il dipendente può prestare attività oltre l'orario di lavoro giornaliero, nel limite mensile fissato in sede locale. In tal caso l'attività prestata sarà a richiesta retribuita, nel limite del monte ore di straordinario assegnato, ovvero compensata in forma di corrispondenti periodi di riposo compensativo.

Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno essere concesse entro 30 giorni dalla data della richiesta.

IL SEGRETARIO GENERALE